N. 11 24 Febbraio 1949

CAMERA DEI DEPUTATI

SEGRETARIATO GENERALE
COMMISSIONI PERMANENTI

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI

AGRICOLTURA (IX)

Martedì 22 febbraio 1949. — *Presidenza del Presidente* DOMINEDÒ. — La Commissione continua, in sede normale, la discussione dell'articolo 2 del disegno di legge (n. 175): « Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione ». Sul penultimo comma (sanzioni per inadempienze) si svolge un'ampia discussione alla quale partecipano, oltre al Presidente, gli onorevoli Germani, Grifone, Stella, Basile, Cimenti, Bellucci, Fora, Truzzi, Tommasi, Cremaschi Olindo, Sampietro, Colasanto, Pugliese, Marenghi, Cremaschi Carlo, Calasso e Bonomi. La Commissione, dopo aver respinto due emendamenti dell'onorevole Grifone, uno dei quali soppressivo dell'ultima parte del comma, decide di sospendere la discussione del comma stesso per un esame più approfondito di un emendamento sostitutivo Truzzi-Bellucci. L'ultimo comma dell'articolo 2 (possibilità per il disdettante di ottenere la riconsegna del fondo dietro pagamento di due annualità della produzione) è quindi soppresso all'unanimità.

Si riprende quindi l'esame dell'articolo 1 di cui, approvato il primo periodo, era stata rinviata l'ulteriore approvazione. Su proposta dell'onorevole Germani si approva una aggiunta al secondo periodo di tale articolo per far salvi i maggiori termini, nella durata dei contratti, previsti dalle consuetudini locali. La discussione del terzo periodo dell'articolo 1 è rinviata alla successiva seduta. Nella discussione intervengono, oltre al Presidente, i deputati Ferraris, Bonomi, Tommasi, Marenghi, Sampietro, Germani, Colasanto, Grifone, Miceli, Truzzi, Burato, Chiarini.

Mercoledì 23 febbraio 1949. — *Presidenza del Presidente* DOMINEDÒ. — Continua l'esame del disegno di legge n. 175. Sulla norma contenuta nel terzo periodo dell'articolo 1, concernente la durata minima dei contratti agrari, interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Germani, Cimenti, Marabini, Ferraris, Fina, Marenghi, Chiarini, Miceli e Gui. Su proposta di quest'ultimo, la discussione è sospesa per completare l'approvazione dell'articolo 2 nella parte relativa alle disposizioni per inadempienza contenute nel penultimo comma dell'articolo stesso. Su tale comma interloquiscono i deputati Miceli, Dal Pozzo, Sampietro, Zanfagnini, Adonnino, Calcagno, Gui, Burato, Germani, Pugliese, Visentin. Un emendamento Sampietro, tendente ad ampliare la misura della penalità da corrispondere al disdettato, viene respinto. La Commissione approva il comma nel testo del disegno di legge ministeriale con un emendamento aggiuntivo Germani-Calcagno-Truzzi, con il quale il disdettante che non dà effettiva esecuzione agli impegni assunti, deve corrispondere al mezzadro, colono parziario o compartecipante una penalità pari alla quota di prodotto percepita nell'annata di uscita e all'affittuario una penalità pari al doppio dell'ultima annualità del canone di affitto, oltre al risarcimento dei danni.

Conclusa la discussione dell'articolo 2, il seguito della discussione dell'articolo 1, rimasta sospesa, è rinviato alla seduta successiva.

ESTERI (II)

Mercoledì 23 febbraio 1949. — *Presidenza del Presidente* AMBROSINI. — Interviene alla seduta il Ministro degli affari esteri Sforza. Il Presidente invita il Ministro a riferire alla Commissione sui risultati delle riunioni di Parigi e precisamente: *a*) sulla trasformazione dell'O. E. C. E. in un organismo che continuerà a funzionare dopo il 1952 e sulle attribuzioni di più ampie funzioni all'organismo stesso; *b*) sulla creazione del Comitato degli otto e sui poteri di esso; *c*) sull'azione svolta e che svolgerà l'Italia per l'impiego del lavoro italiano in Europa e in Africa; *d*) sulla costituzione di un Sottocomitato dell'O. E. C. E. per la valorizzazione delle zone arretrate in Africa. Il Ministro fa un'ampia esposizione sugli argomenti suddetti ed in genere sull'azione da lui svolta a Parigi e sui risultati ottenuti. Interloquiscono gli onorevoli Nenni Pietro e Russo Perez, per chiedere al Ministro notizie specialmente sulle questioni del Patto Atlantico, delle colonie e di Trieste, e l'onorevole Bettiol Giuseppe per avere precisazioni sulla questione di Trieste e sui rapporti con la Jugoslavia. Il Ministro Sforza risponde ampiamente alle domande propostegli. Infine l'onorevole Chiostergi manifesta la sua adesione ai concetti esposti dal Ministro.

FINANZE E TESORO (IV)

Mercoledì 23 febbraio 1949. — *Presidenza del Vicepresidente* PETRILLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, Malvestiti. La Commissione riprende l'esame del disegno di legge (n. 247): « Revisione

del trattamento economico dei dipendenti statali ». Il Presidente ricorda che nella precedente seduta del 17 corrente la discussione generale fu chiusa con l'approvazione di un ordine del giorno del relatore Sullo, la cui definitiva formulazione risultò la seguente: « La IV Commissione (Finanze e Tesoro), esaminato il disegno di legge n. 247: « Revisione del trattamento economico dei dipendenti statali », propone: 1°) che sia tenuto fermo il principio che nel corrente esercizio finanziario si provveda ai miglioramenti agli statali intorno al limite, indicato dalla relazione ministeriale, del gettito al 30 giugno dei nuovi tributi imposti per il fine suddetto, così da rispettare l'articolo 81 della Costituzione e da evitare ogni inflazione; 2°) che il Governo consideri sin da ora l'opportunità di concedere ulteriori miglioramenti ai dipendenti statali a partire dal 1° luglio 1949, tenendo conto della situazione finanziaria prevedibile per l'esercizio 1949-50, e che faccia alla Camera comunicazioni impegnative al riguardo ». Si passa all'esame degli articoli. Sull'articolo 1 prendono la parola, oltre al Presidente e al Sottosegretario Malvestiti, i deputati Cappugi (il quale illustra un suo emendamento), Di Vittorio, De Martino Carmine (il quale presenta pure un emendamento alle tabelle), Sullo, Castelli Avolio, Chieffi, Tudisco, Bavaro, Vicentini e Cavallari. L'onorevole Di Vittorio propone di rinviare alla successiva seduta l'approvazione dell'articolo 1, intendendo presentare alle tabelle degli stipendi un proprio emendamento, e la Commissione delibera in tal senso. Sull'articolo 2 interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Castelli Avolio, Sullo, Di Vittorio, Cavallari, Chieffi e Vicentini. Respinto un emendamento degli onorevoli Di Vittorio e Cavallari, la Commissione approva un altro emendamento presentato dall'onorevole Cappugi con modifiche formali proposte dal Presidente e dal relatore onorevole Sullo.

Si approvano quindi senza modificazioni gli articoli 3, 4, 5 e 6.

Sull'articolo 7, si svolge un'ampia discussione, alla quale partecipano, oltre al Presidente e al Sottosegretario Malvestiti, i deputati Sullo, Di Vittorio, Cappugi, Cavallari, Castelli Avolio e De Martino Francesco. Su proposta del Presidente, la discussione è rinviata alla prossima seduta.

Si approva infine il primo comma dell'articolo 8. Sugli altri commi dello stesso articolo presentano emendamenti i deputati Cappugi e Di Vittorio ed il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta.

GIUSTIZIA (III)

Martedì 22 febbraio 1949. — *Presidenza del Vicepresidente* AVANZINI. — La Commissione continua, in sede normale, il coordinamento degli articoli già esaminati del disegno di legge (n. 105): « Disposizioni per le locazioni e sublocazioni di immobili urbani e per l'incremento delle costruzioni edilizie ». Interloquiscono, oltre al Presidente, gli onorevoli Rocchetti, Capalozza, Paolucci, Leone-Marchesano, Bruno, Leone Giovanni, Guerrieri Emanuele, Fumagalli, Colitto, Amatucci, Foderaro, Targetti, Lecciso, Gullo, Camposarcuno.L'articolo 4 è approvato con una modifica formale,

mentre all'articolo 7 è aggiunto un comma in cui si dispone che il locatore, nei casi in cui la proroga può essere esclusa, dovrà dare avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile. Al 1° comma dell'articolo 8 è soppressa la parola « fissa » dopo la parola « misura », mentre alla fine dell'articolo 13 è aggiunto un comma in cui si stabilisce l'obbligo per il locatore, che agisce per il rilascio dell'immobile locato, di portare a conoscenza del subconduttore l'esistenza del giudizio mediante notificazione di copia dell'atto di citazione.

Per l'articolo 17 è approvata la seguente dizione: « Per gli immobili tenuti in locazione anteriormente alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, continuano ad avere applicazione le norme degli articoli 16 del decreto legislativo 12 ottobre 1945, n. 669, e 7 del decreto legislativo 27 febbraio 1947, n. 39, ai fini della determinazione dei limiti dei canoni di sublocazione, anche se si tratti di sublocazione stipulata posteriormente a quella data. I limiti si computano sui canoni risultanti dall'applicazione della presente legge ».

Mercoledì 23 febbraio 1949. — *Presidenza del Vicepresidente* AVANZINI. — La Commissione, proseguendo l'esame del disegno di legge (n. 105) sulle locazioni e sublocazioni di immobili urbani, discute le norme del Capo VII, riguardante l'I. N. C. I. S. e gli Istituti similari, che erano state lasciate in sospeso. Alla discussione prendono parte, oltre al Presidente, i deputati Capalozza, Concetti, Amatucci, Rocchetti, Bianco, Guerrieri Emanuele, Bruno, Lecciso, Colitto, Caccuri, Camposarcuno e Fumagalli. Al primo comma dell'articolo 32, autorizzante l'adeguamento delle pigioni, si approva la soppressione della specificazione « annualmente » riferita a tale adeguamento. Il secondo comma dello stesso articolo 32 è approvato nella seguente dizione: « Con l'adeguamento delle pigioni sarà provveduto altresì a perequare i corrispettivi di affitto degli immobili ai sensi dell'articolo 379, comma quarto, del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, avuto anche riguardo alle loro particolari caratteristiche, alla loro destinazione e alle condizioni locali ». Il terzo comma dell'articolo 32 e l'articolo 33 sono approvati nel testo ministeriale.

GIUSTIZIA (III) E AGRICOLTURA (IX)

(COMMISSIONI RIUNITE)

Mercoledì 23 febbraio 1949. — *Presidenza del Presidente della Commissione Giustizia*, BETTIOL GIUSEPPE. — Le Commissioni continuano, in sede normale, l'esame del disegno di legge (n. 217): « Norme in materia di revisione di canoni enfiteutici e di affrancazione ». Interloquiscono, oltre al Presidente, i deputati Rocchetti, Gullo, Grifone, Sansone, Liguori, Germani, Amatucci, Cimenti, Concetti, Leone Giovanni, Zanfagnini, Miceli, Adonnino, Palazzolo, Gui, Capalozza, Guerrieri Emanuele e Lecciso. Gli articoli 1 e 1-*bis*, sostitutivi dell'articolo 1 del progetto, sono definitivamente approvati nel seguente testo proposto dagli onorevoli

Rocchetti, Guerrieri Emanuele e Bucciarelli Ducci: *Art. 1*: « I canoni in danaro di enfiteusi, costituiti anteriormente al 28 ottobre 1941, sono, a richiesta del concedente, aumentati a venti volte l'ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge. La misura dell'aumento è di dieci volte per i canoni enfiteutici stabiliti nei provvedimenti di ripartizione fra i cittadini utenti di uso civico ». — *Art. 1*-bis: « L'aumento di cui all'articolo precedente riassorbe qualsiasi aumento anteriore dipendente dall'applicazione degli articoli 962 del Codice civile, 144 e 145 delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice civile, ed ha valore di prima revisione del canone ai sensi del già citato articolo 144, per cui non può essere chiesta nuova revisione se non dopo dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge ». L'enfiteuta tuttavia può proporre istanza di revisione in diminuzione anche anteriormente a quella data ». Si approva inoltre il seguente articolo 1-ter, proposto dall'onorevole Amatucci: « Tutte le altre prestazioni fondiarie perpetue costituite in danaro o in esso commutate anteriormente al 28 ottobre 1941 sono parimenti, a richiesta del titolare, aumentate a venti volte il loro ammontare dovuto a quella data, a decorrere dalla prima scadenza posteriore all'entrata in vigore della presente legge ».

L'articolo 2 è modificato, su proposta dei deputati Amatucci, Leone Giovanni e Gui, nei seguenti termini: « Nei procedimenti di affrancazione di canoni enfiteutici e delle altre prestazioni fondiarie perpetue che siano stati iniziati dopo il 31 dicembre 1948 e che non siano conclusi con sentenza irrevocabile, si applica, agli effetti della determinazione del prezzo di affrancazione, l'aumento del canone in conformità dell'articolo precedente ».

INDUSTRIA (X)

Mercoledì 23 febbraio 1949. (***In sede legislativa***). — *Presidenza del Presidente* TOGNI. — Intervengono i Ministri dei lavori pubblici, Tupini, e dell'industria e commercio, Lombardo. La Commissione, continuando nell'esame del progetto di legge (n. 315): « Modificazioni alle disposizioni concernenti il Comitato interministeriale dei prezzi », dopo un ampio dibattito, al quale prendono parte, oltre al Presidente, i Ministri Tupini e Lombardo, il relatore Larussa, i deputati Faralli, Natoli, Chieffi, Cerreti, Pieraccini, Semeraro, De Cocci, Quarello, Dami, Fascetti e Delle Fave, prende atto della richiesta avanzata dai Ministri Tupini e Lombardo, a norma dell'articolo 72 della Costituzione, di rinvio dell'esame del provvedimento medesimo all'Assemblea plenaria.

INTERNI (I)

Mercoledì 23 febbraio 1949. — *Presidenza del Presidente* TOSATO. — La Commissione, in sede normale, approva la relazione di maggioranza (De Michele) sul disegno di legge (n. 281): « Apoliticità degli appartenenti alle Forze armate, dei magistrati militari e dei rappresentanti diplo-

matici e consolari all'estero ». Sul disegno di legge presenta anche una relazione di minoranza il deputato Corona Achille. Interloquiscono, oltre ai relatori, i deputati Carpano Maglioli, Almirante, Turchi, Merloni.

Il deputato Migliori, Presidente del Comitato per le questioni regionali nominato in seno alla Commissione, illustra quindi la sua relazione sui problemi indicati nell'ordine del giorno Lucifredi, approvato dalla Commissione il 20 gennaio. Interloquiscono il Presidente – il quale esprime il compiacimento della Commissione per la relazione – i deputati Almirante, Carpano Maglioli, Lucifredi, Conci Elisabetta, Amadeo, Russo Carlo, Corbi, Bettinelli, Merloni. La Commissione approva i criteri che sul primo problema (statuti regionali) la relazione fissa nei seguenti punti: 1°) necessità di emanare leggi della Repubblica destinate a disciplinare in modo uniforme taluni aspetti della organizzazione delle regioni; 2°) diritto delle regioni ad improntare in una certa misura il loro statuto ad esigenze particolari della vita delle singole regioni; 3°) opportunità di stabilire un elenco delle materie relative alla organizzazione regionale che si ritiene necessario siano disciplinate con leggi dello Stato.

Nella seduta pomeridiana, la Commissione approva i criteri fissati nella relazione del Comitato per le questioni regionali in ordine al secondo problema (potestà normativa delle Regioni) e al terzo problema (trasferimento di funzioni dallo Stato alle Regioni; decentramento; problema della burocrazia), approvando un emendamento secondo cui, nei casi di necessità di assunzione di personale fuori da quello attualmente nel servizio dello Stato o di enti locali, le Amministrazioni regionali debbono procedere a tale assunzione con contratto a termine. La Commissione approva altresì la formulazione contenuta al punto IV (rapporti fra Regione, Provincia, Comune ed altri enti locali; organi regionali e organi provinciali) con un emendamento proposto dall'onorevole Merloni, al n. 4°), tendente a mantenere alle provincie, in modo permanente, le attribuzioni che esse attualmente esercitano e che la disposizione transitoria VIII ad esse conserva, « in quanto non demandate alla competenza esclusiva della Regione secondo l'articolo 117 della Costituzione ». Partecipano alla discussione, oltre al Presidente ed al relatore onorevole Migliori, i deputati Almirante, Merloni, Carpano Maglioli, Conci Elisabetta, Turchi, Basso, Bovetti, Russo Carlo, Poletto, Fuschini, Tozzi Condivi.

ISTRUZIONE (VI)

Mercoledì 23 febbraio 1949. — *Presidenza del Presidente* MARTINO. — Interviene il Ministro della pubblica istruzione, Gonella. La Commissione esamina, in sede normale, la proposta di legge ((n. 337) d'iniziativa dei senatori Braitenberg ed altri: « Abrogazione degli articoli 171, 332, ultimo comma e 333 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, relativo alla esclusione dei cittadini italiani di nazionalità non italiana dai territori annessi dal riconoscimento dei titoli accademici con-

seguiti all'estero ». Interloquiscono il relatore deputato Helfer, il Presidente, il Ministro Gonella e i deputati Cessi, Tesauro, Bertola, Silipo, Lozza; infine si decide, a maggioranza, di chiedere sulla proposta di legge il parere della Commissione esteri.

LAVORI PUBBLICI (VII)

Mercoledì 23 febbraio 1949. (*In sede legislativa*). — *Presidenza del Presidente* BELLIARDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, Camangi. La Commissione prosegue la discussione, iniziata nella seduta del 12 ottobre, del disegno di legge (n. 103): « Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata in derivazione, a tensione compresa tra 100 e 1000 volt », approvato dal Senato. Il relatore, onorevole Cacciatore, propone una modifica all'articolo 7, allo scopo di venire incontro ai piccoli utenti, ed una precisazione all'articolo 3 per favorire gli impianti elettrici agricoli. Sottolinea peraltro che la competente Commissione del Senato si è espressa per il mantenimento integrale del disegno di legge nel testo approvato. Interloquiscono i deputati Terranova Raffaele, Perlingieri, Pacati, Riccio Stefano e Pirazzi Maffiola. Il Sottosegretario Camangi rileva i vantaggi che l'unificazione delle tensioni presenta per gli utenti, sottolineando che, al massimo, soltanto il 5 per cento di questi sarà costretto ad una trasformazione immediata, mentre nessuna preoccupazione vi è per il settore agricolo. Quanto all'onere principale per il cambio delle lampadine, che ricadrebbe sugli Enti locali, comunica che l'Associazione di imprese distributrici di energia elettrica si è dichiarata disposta ad anticipare la spesa ai comuni con facoltà di rateizzazione nel rimborso. Varî commissari presentano emendamenti sui singoli articoli del disegno di legge, emendamenti però che sono in massima parte ritirati, eccetto due del deputato Terranova Raffaele ed uno del relatore onorevole Cacciatore (per l'articolo 7) che, posti in votazione, sono respinti a maggioranza. Il disegno di legge è quindi approvato nel testo del Senato.

ROMA 1949 — TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI